



# Ordinanza sull'energia (OEn)

*Avamprogetto*

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'energia è modificata come segue:

*Ingresso*

visti la legge federale del 30 settembre 2016<sup>2</sup> sull'energia (LEne) e l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007<sup>3</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

*Art. 1 lett. a, a<sup>bis</sup> e h<sup>bis</sup>*

La presente ordinanza disciplina:

- a. la garanzia di origine dell'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità;
- a<sup>bis</sup>. la garanzia di origine per combustibili e carburanti di cui all'articolo 4a;
- h<sup>bis</sup>. i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità;

*Titolo prima dell'art. 2*

## **Capitolo 2: Garanzie di origine ed etichettatura dell'elettricità**

### **Sezione 1: Garanzia di origine per l'elettricità**

*Inserire prima del titolo della sezione 2*

*Art. 3a* Garanzie di origine della Confederazione

La Confederazione può vendere garanzie di origine per l'elettricità che produce e immette in rete all'acquirente dell'elettricità o a terzi.

1 RS 730.01  
2 RS 730.0  
3 RS 734.7

*Titolo dopo l'art. 4*

## **Sezione 2a: Garanzia di origine per combustibili e carburanti**

*Art. 4a* Campo d'applicazione

La presente sezione si applica:

- a. ai combustibili e carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (biocombustibili e biocarburanti);
- b. all'idrogeno non prodotto a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (idrogeno di origine non biologica).

*Art. 4b* Obblighi

<sup>1</sup> I produttori di combustibili e carburanti devono registrare l'impianto di produzione nel sistema dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l'organo d'esecuzione i combustibili e carburanti prodotti.

<sup>2</sup> Gli importatori di combustibili e carburanti devono registrare l'impianto di produzione all'estero nel sistema dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso lo stesso organo i combustibili e carburanti importati.

<sup>3</sup> Gli importatori di combustibili e carburanti in equilibrio di massa non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione.

<sup>4</sup> I proprietari di scorte obbligatorie che introducono in una scorta obbligatoria biocombustibili e biocarburanti liquidi per almeno 12 mesi devono registrare la scorta obbligatoria presso l'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso lo stesso organo i biocombustibili e biocarburanti liquidi che escono dalla scorta obbligatoria.

<sup>5</sup> Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:

- a. i produttori che producono meno di 20 chilogrammi per anno civile di biocombustibile o idrogeno di origine non biologica che non viene utilizzato come carburante;
- b. gli importatori che:
  1. importano carburanti come mezzi d'esercizio nel serbatoio di un veicolo o in un bidone di scorta,
  2. importano idrogeno all'interno di veicoli alimentati a celle a combustibile come mezzi d'esercizio nel serbatoio del veicolo o in un bidone di scorta,
  3. dispongono di una garanzia di origine estera per i combustibili e i carburanti importati.

*Art. 4c* Annullamento

<sup>1</sup> I proprietari di garanzie di origine per combustibili o carburanti devono annullarle se il relativo combustibile o carburante:

- a. viene fornito a consumatori finali o a una stazione di servizio;
- b. è utilizzato per consumo proprio;
- c. viene convertito in altro vettore energetico;
- d. viene esportato all'estero e la garanzia di origine svizzera non è riconosciuta all'estero;
- e. è immagazzinato in una scorta obbligatoria per almeno dodici mesi.

<sup>2</sup> Devono effettuare l'annullamento entro un mese.

*Art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:

- a. i requisiti delle garanzie di origine e la loro validità;
- b. la procedura per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione delle garanzie di origine e il loro annullamento;
- e. i requisiti per l'uso delle garanzie di origine.

*Titolo prima dell'art. 7b*

### **Sezione 1b: Delimitazione di territori adeguati per impianti eolici e solari**

*Art. 7b*

Per determinare i territori adeguati all'utilizzo di impianti eolici e solari di interesse nazionale, i Cantoni si basano su fondamenti che consentono in particolare di tenere conto, al livello opportuno, dei seguenti interessi:

- a. protezione del paesaggio;
- b. protezione della natura, compresa la protezione delle specie;
- c. protezione dei terreni coltivati inclusa la protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture;
- d. conservazione della foresta;
- e. protezione delle acque.

*Inserire prima del titolo della sezione 2a*

*Art. 9a*            Impianti solari di interesse nazionale

<sup>1</sup> Nel valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se la distanza tra i campi è esigua, i campi sono interconnessi tra loro e gli spazi vuoti tra i campi sono giustificati oggettivamente.

<sup>2</sup> I nuovi impianti solari e gli impianti solari rinnovati sono considerati di interesse nazionale se la produzione media prevista da ottobre a marzo è di almeno 5 GWh.

<sup>3</sup> Gli impianti solari che vengono ampliati sono considerati di interesse nazionale se il valore soglia secondo il capoverso 2 viene raggiunto dopo l'ampliamento e la produzione media prevista da ottobre a marzo viene aumentata di almeno il 20 per cento o 2,5 GWh.

*Titolo dopo l'art. 9a*

## **Sezione 2a: Incremento della produzione di elettricità in inverno**

*Art. 9a<sup>bis</sup>* Progetto in inventario degli oggetti d'importanza nazionale

<sup>1</sup> In particolare si può rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione se la loro attuazione impedirebbe un progetto o ne pregiudicherebbe eccessivamente la realizzazione o l'esercizio.

*Art. 9a<sup>ter</sup>* Centrali idroelettriche ad accumulazione per l'incremento della produzione di elettricità in inverno

Le centrali idroelettriche ad accumulazione comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l'esercizio delle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'articolo 9a capoverso 3 LAEL.

*Art. 9a<sup>quater</sup>* Provvedimenti di compensazione

<sup>1</sup> Per le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'articolo 9a capoverso 3 LAEL vanno previsti provvedimenti di compensazione supplementari per la protezione della biodiversità e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9a capoverso 3 lettera e LAEL.

<sup>2</sup> I provvedimenti di compensazione supplementari possono essere attuati presso l'ubicazione dell'impianto o altrove nel Cantone mediante valorizzazione ecologica o paesaggistica o mettendo sotto protezione un perimetro.

<sup>3</sup> I costi diretti e indiretti dei provvedimenti di compensazione devono essere proporzionati ai vantaggi economici e al nuovo impatto del progetto sulla biodiversità e sul paesaggio.

*Art. 9a<sup>quinquies</sup>*

*Ex art. 9a*

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se il capoverso 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene

i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari.

*Art. 12 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il prezzo di mercato medio trimestrale necessario per stabilire la remunerazione corrisponde al prezzo di mercato di riferimento secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>4</sup> sulla promozione dell'energia.

<sup>1bis</sup> La remunerazione minima ammonta a:

- a. 4,6 ct./kWh per impianti solari con una potenza inferiore a 30 kW;
- b. 0 ct./kWh per impianti solari con consumo proprio e potenza da 30 a 150 kW;
- c. 6,7 ct./kWh per impianti solari senza consumo proprio con una potenza da 30 a 150 kW;
- d. 12 ct./kWh per impianti idroelettrici con una potenza fino a 150 kW.

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio si trova a un livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e il relativo punto di raccordo alla rete possono essere utilizzati per il consumo proprio.

*Art. 16* Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento

<sup>1</sup> Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:

- a. il rappresentante del raggruppamento verso l'esterno;
- b. le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di contabilizzazione;
- c. il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto.

<sup>2</sup> I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:

- a. hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEnE) e intendono farlo valere per sé; oppure
- b. il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16a e 16b.

<sup>3</sup> L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione.

<sup>4</sup> I proprietari fondiari a cui spetta l'approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall'obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all'articolo 4 OAEI<sup>5</sup>.

*Art. 16a* Conteggio dei costi esterni

<sup>1</sup> Sono considerati costi esterni i costi sostenuti per:

- a. l'elettricità acquistata esternamente, incluse tutte le tasse e i costi dell'utilizzazione della rete e della misurazione del raggruppamento;
- b. una rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serve a distribuire l'elettricità acquistata esternamente.

<sup>2</sup> Il proprietario fondiario addebita i costi esterni ai locatari e affittuari in funzione del consumo.

<sup>3</sup> Se sono sostenuti costi di cui al capoverso 1 lettera b, il proprietario fondiario non può addebitare al locatario o all'affittuario costi esterni superiori a quelli che quest'ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento.

*Art. 16b* Conteggio dei costi interni

<sup>1</sup> Sono considerati costi interni i costi sostenuti per:

- a. l'energia prodotta internamente;
- b. la misurazione interna, la fornitura dei dati e la contabilizzazione del raggruppamento;
- c. una rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serve a distribuire l'elettricità prodotta internamente.

<sup>2</sup> Il proprietario fondiario può addebitare i costi interni al locatario e all'affittuario in modo forfettario per un importo pari al massimo all'80 per cento dei costi che quest'ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento.

<sup>3</sup> Se il proprietario fondiario addebita al locatario o all'affittuario i costi interni effettivamente sostenuti in funzione del consumo, si applicano i principi seguenti:

- a. i ricavi conseguiti attraverso l'immissione in rete dell'energia prodotta internamente devono essere dedotti dai costi;
- b. Il proprietario fondiario non può addebitare come costi interni costi superiori a quelli che avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento. Se i costi interni sono inferiori a questo importo, il proprietario fondiario può addebitare, oltre ai costi interni, al massimo la metà del risparmio ottenuto.

<sup>5</sup> RS 734.71

*Art. 18 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Il gestore di rete notifica al proprietario fondiario entro 14 giorni le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio.

<sup>6</sup> Contabilizza separatamente il consumo dei consumatori finali che non partecipano a un raggruppamento ai fini del consumo proprio e mette a disposizione del proprietario fondiario i dati necessari per il conteggio.

*Art. 20a* Programmi a livello nazionale

<sup>1</sup> L'UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se:

- a. non viene attuata o viene attuata solo in misura esigua nell'ambito dei bandi di gara di cui all'articolo 19; e
- b. si può attuare in modo standardizzato e scalabile nell'ambito di programmi a livello nazionale.

<sup>2</sup> L'UFE si basa sull'efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all'articolo 19.

*Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'UFE pubblica annualmente le seguenti indicazioni concernenti i bandi di gara e i programmi a livello nazionale:

*Art. 36 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'assegnazione dei mezzi disponibili avviene in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEnE, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 LEnE.

*Inserire prima del titolo della sezione 2**Art. 36a* Mutui di tesoreria

L'UFE e l'Amministrazione federale delle finanze stabiliscono di comune accordo i dettagli dei mutui di tesoreria, in particolare l'entità e la durata dei mutui, il tasso d'interesse e le modalità.

*Titolo prima dell'art. 51a*

## **Capitolo 7a: Miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità**

*Art. 51a*            Obiettivo

<sup>1</sup> I fornitori di elettricità che nei tre anni civili precedenti hanno venduto ai loro consumatori finali in media 10 GWh o più di elettricità (vendite di elettricità di riferimento) devono realizzare annualmente un risparmio di energia elettrica mediante miglioramenti dell'efficienza energetica pari al 2 per cento delle loro vendite di elettricità di riferimento.

<sup>2</sup> Per il calcolo della vendita di elettricità di riferimento non si tiene conto delle forniture a:

- a. consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;
- b. centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale secondo l'articolo 14a capoverso 1 LAEl6.

*Art. 51b*            Misure

<sup>1</sup> Le misure volte a migliorare l'efficienza energetica sono ammesse se:

- a. sono orientate alle migliori tecnologie disponibili; e
- b. il relativo risparmio di elettricità può essere misurato o calcolato.

<sup>2</sup> Nell'obiettivo annuale viene computato l'intero risparmio di elettricità conseguito da una misura notificata nel corso della durata dei suoi effetti.

*Art. 51c*            Misure standardizzate

L'UFE mette a disposizione protocolli di risparmio che servono ad attestare il risparmio di elettricità delle misure standardizzate.

*Art. 51d*            Misure non standardizzate

<sup>1</sup> La domanda di approvazione di una misura non standardizzata deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. la descrizione della misura;
- b. la procedura per misurare o calcolare il risparmio di elettricità.

<sup>2</sup> L'UFE può approvare una misura prevedendo oneri e condizioni.

<sup>3</sup> Mette a disposizione del fornitore di elettricità un apposito protocollo di risparmio per la misura approvata.

*Art. 51e* Misure non computabili

Non sono computabili le misure:

- a. che devono essere attuate in base a una prescrizione giuridica;
- b. per le quali la Confederazione o un Cantone ha erogato aiuti finanziari;
- c. attuate presso consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;
- d. attuate ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1<sup>bis</sup> se il consumatore finale ha concluso con la Confederazione o un Cantone una convenzione sugli obiettivi;
- e. che non sono permanenti;
- f. che ottengono il risparmio di elettricità attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.

*Art. 51f* Obblighi di notifica

<sup>1</sup> Entro il 30 aprile di ogni anno i fornitori di elettricità notificano all'UFE:

- a. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali nell'anno civile precedente;
- b. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali nel servizio universale nell'anno civile precedente;
- c. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali secondo l'articolo 51a capoverso 2 nell'anno civile precedente;
- d. i costi sostenuti nell'anno civile precedente per l'attuazione delle misure presso i consumatori finali.

<sup>2</sup> In occasione della prima notifica deve essere comunicata la quantità di elettricità venduta ai consumatori finali negli ultimi tre anni civili.

*Art. 51g* Definizione dell'obiettivo

Ogni anno entro il 30 novembre l'UFE stabilisce per ogni fornitore di elettricità:

- a. le vendite di elettricità di riferimento;
- b. l'obiettivo.

*Art. 51h* Raggiungimento dell'obiettivo

<sup>1</sup> I fornitori di elettricità presentano all'UFE le misure attuate o acquisite nell'anno in cui auspicano che vengano computate nell'obiettivo.

<sup>2</sup> La notifica deve contenere segnatamente:

- a. il protocollo di risparmio compilato;
- b. la documentazione tecnica attestante il risparmio di elettricità stabilita nel protocollo di risparmio;
- c. un documento indicante i tempi e l'attuazione della misura.

<sup>3</sup> Se i fornitori di elettricità superano l'obiettivo, il loro obiettivo per l'anno civile successivo viene ridotto di una quota corrispondente.

#### *Art. 51i* Controlli

<sup>1</sup> L'UFE controlla le basi utilizzate per stabilire l'obiettivo e l'attuazione delle misure. A tale scopo può segnatamente:

- a. esigere l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;
- b. entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro.

<sup>2</sup> Per verificare l'osservanza dell'articolo 6 capoverso 5<sup>ter</sup> LAEI<sup>7</sup> la Commissione dell'energia elettrica può controllare i dati e le indicazioni concernenti le forniture a consumatori finali.

<sup>3</sup> Se dal controllo risulta che le misure notificate non possono essere computate, i risparmi di elettricità del fornitore di elettricità vengono dedotti a posteriori.

#### *Art. 51j* Pubblicazione

L'UFE pubblica annualmente i seguenti dati:

- a. il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi e l'entità degli obiettivi;
- b. la percentuale di fornitori di elettricità che hanno raggiunto, superato o mancato gli obiettivi;
- c. il numero e il tipo di misure attuate, nonché i risparmi di elettricità conseguiti con esse.

#### *Art. 51k* Disposizione penale

Ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne è punito chiunque, intenzionalmente, non notifica la vendita di elettricità o fornisce indicazioni errate in merito o sulle misure notificate.

#### *Art. 54* Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione

<sup>1</sup> Possono usufruire del sostegno:

- a. gli impianti e i progetti pilota che:
  1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici innovativi, e
  2. vengono realizzati sotto forma di prototipi o sistemi parziali che consentono di determinare dati scientifici e tecnici;

<sup>7</sup> RS 734.7

- b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che:
  1. servono a provare il corretto funzionamento nelle dimensioni reali e in un ambiente vicino al mercato, e
  2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell'ottica dell'effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi.

<sup>2</sup> Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall'UFE come progetti faro se servono a far conoscere tecnologie e concetti nuovi e all'avanguardia e suscitano particolare risonanza.

*Art. 61 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti e progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEn) se:

- a. forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;
- b. si occupano dello sviluppo e del collaudo di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano nuove conoscenze;
- c. il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci interessati e la probabilità di successo del progetto sono sufficientemente elevati;
- d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico; e
- e. i costi del progetto sono proporzionati ai criteri di cui alle lettere a–d.

<sup>3</sup> L'UFE stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare del rapporto di cui al capoverso 1 lettera e.

*Art. 69a cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell'elettricità:

- f. l'eventuale interesse nazionale.

*Art. 69b*           Panoramica territoriale degli impianti di produzione di combustibili e carburanti

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell'UFE i geodati degli impianti di produzione di combustibili e carburanti registrati e li trasmette all'UFE.

<sup>2</sup> L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione di combustibili e carburanti:

- a. ubicazione;
- b. tecnologia;
- c. capacità di produzione e produzione annua di energia;

- d. data della messa in esercizio;
- e. combustibile o carburante prodotto.

*Art. 70, rubrica e cpv. 2*

Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche

<sup>2</sup> L'organo d'esecuzione concede alle seguenti autorità l'accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche raccolti nell'ambito degli articoli 4b e 4c per i seguenti compiti d'esecuzione:

- a. all'Ufficio federale dell'energia per i suoi compiti d'esecuzione:
  - 1. nel quadro della promozione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (art. 19, 27 e 33a LEne<sup>8</sup>),
  - 2. nel quadro della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> negli edifici (contributi globali) (art. 34 della legge del 23 dicembre 2011<sup>9</sup> sul CO<sub>2</sub>),
  - 3. nel quadro dell'obbligo di etichettatura (etichettaEnergia) per la commercializzazione o la cessione di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (art. 10–12a dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>10</sup> sull'efficienza energetica),
  - 4. nel quadro del monitoraggio secondo l'articolo 55 LEne;
- b. all'Ufficio federale dell'ambiente per i suoi compiti d'esecuzione:
  - 1. nel sistema di scambio di quote di emissioni (art. 15–21 legge sul CO<sub>2</sub>),
  - 2. nel quadro della compensazione per i carburanti (art. 26–28 legge sul CO<sub>2</sub>),
  - 3. nel quadro dell'impegno a ridurre le emissioni di gas serra (art. 31–32 legge sul CO<sub>2</sub>);
- c. all'Ufficio federale dell'aviazione civile per i suoi compiti d'esecuzione nel quadro del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI);
- d. all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per l'esecuzione della legislazione sull'imposizione degli oli minerali e la riscossione e il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub>;
- e. ai Cantoni nella misura in cui li necessitano per l'esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di edifici (art. 45 LEne e art. 9 legge sul CO<sub>2</sub>).

*Art. 80a*            Disposizione transitoria relativa alle garanzie di origine per combustibili e carburanti

<sup>1</sup> Il servizio di clearing designato dall'industria del gas deve trasmettere entro il 1° gennaio 2025 all'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 LEne i dati trattati ai

<sup>8</sup> RS 730.0

<sup>9</sup> RS 641.71

<sup>10</sup> RS 730.02

sensi dell'articolo 45e dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> L'organo d'esecuzione rilascia garanzie di origine per le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico svizzero prodotte fino al 31 dicembre 2024 e notificate entro il 28 febbraio 2025 al servizio di clearing di cui all'articolo 45e dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022<sup>12</sup>. La loro validità è di 60 mesi.

<sup>3</sup> Rilascia garanzie di origine per i certificati di biogas esteri non ancora utilizzati che il servizio di clearing ha registrato dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2024. La loro validità è di 12 mesi.

<sup>4</sup> Rilascia garanzie di origine per i certificati di biogas esteri che il servizio di clearing ha registrato prima del 31 marzo 2021 e che non sono ancora stati utilizzati, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell'industria svizzera del gas per il biogas e altri gas rinnovabili del 1° aprile 2021<sup>13</sup> sono state soddisfatte.

*Art. 80b*            Disposizione transitoria relativa ai miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

<sup>1</sup> I fornitori di elettricità possono presentare all'UFE per approvazione entro il 30 aprile 2025 misure che hanno attuato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 51b e 51e.

<sup>2</sup> L'obiettivo dei fornitori di elettricità si riduce nei primi tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ... di una quota corrispondente ai risparmi di elettricità delle misure approvate ai sensi del capoverso 1.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

<sup>11</sup> RU 2021 589

<sup>12</sup> RU 2021 589

<sup>13</sup> [www.gazenergie.ch](http://www.gazenergie.ch) > Sapere > Biogas / gas rinnovabili > 3. Principi applicati al biogas > Biogas-Grundsätze – Basis für den Entwurf der Energieverordnung (non disponibile in italiano)

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

### **1. Ordinanza del 20 novembre 1996<sup>14</sup> sull'imposizione degli oli minerali**

*Art. 2a* Collaborazione con l'organo d'esecuzione

L'autorità fiscale e l'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia<sup>15</sup> (LEne) possono scambiarsi dati relativi ai titolari di autorizzazioni ai sensi della LIOM e dati provenienti da notifiche effettuate da contribuenti, esportatori e aventi diritto al rimborso.

*Art. 41 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Sono esentati dagli obblighi di cui al capoverso 1 gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica.

*Titolo dopo l'art. 45d*

#### **Sezione 4:**

#### **Disposizioni speciali per i biocarburanti e per il gas naturale consegnato tramite stazioni di servizio collegate alla rete di gas naturale**

*Art. 45e*

<sup>1</sup> Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati all'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 LEne sull'energia se:

- a. sono conformi alle disposizioni della direttiva di marzo 2016<sup>16</sup> della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque per l'immissione di gas rinnovabili (direttiva G13) e sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o
- b. sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.

<sup>2</sup> Gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti devono presentare all'autorità fiscale, tramite l'organo d'esecuzione:

- a. la dichiarazione fiscale periodica di cui all'articolo 20 LIOM;
- b. il rapporto periodico di cui all'articolo 31 LIOM.

<sup>14</sup> RS 641.611

<sup>15</sup> RS 730.0

<sup>16</sup> La direttiva G13 può essere ottenuta a pagamento in Internet presso la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque all'indirizzo [www.svgw.ch](http://www.svgw.ch) > Regolamentazione/Shop > Regolamentazione > Gas > Direttiva per l'immissione di biogas.

<sup>3</sup> I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all'autorità fiscale, tramite l'organo d'esecuzione, le dichiarazioni relative a una differenza d'imposta di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOM.

<sup>4</sup> Gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono registrare:

- a. i ritiri di biocarburanti, ripartiti secondo i fornitori;
- b. le consegne di biocarburanti, ripartite secondo i destinatari.

<sup>5</sup> Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare all'organo d'esecuzione tutte le quantità di biocarburanti importate, esportate e commercializzate.

<sup>6</sup> L'organo d'esecuzione trasmette immediatamente i dati all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Verifica in particolare se le quantità dichiarate sono state conteggiate integralmente e non sono state utilizzate o computate più volte.

## 2. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>17</sup> sulla geoinformazione

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 2)

### Catalogo dei geodati di base di diritto federale

*Inserire la seguente voce alla fine della tabella dell'allegato 1:*

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico	Livello di autorizzazione all'ac-	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Impianti di produzione di biocombustibili e biocarburanti nonché idrogeno	RS 730.01 art. 69b	UFE			A	X	?

<sup>17</sup> RS 510.620

### 3. Ordinanza del 22 novembre 2006<sup>18</sup> sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia

*Allegato 3*  
(art. 14b)

#### Emolumenti riscossi nell'ambito delle garanzie di origine

	Emolumento in fran- chi	Unità
<b>1. Registrazione e rilevamento</b>		
Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto	max. 200	all'anno
Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto	max. 200	all'anno
Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta, a seconda del tipo di impianto	max. 0.03	per MWh
<b>2. Transazioni nel settore dell'energia elettrica</b>		
Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto	max. 0.03	per MWh
Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.03	per MWh
Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh
Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione
<b>3. Transazioni nel settore dei combustibili e dei carburanti</b>		
Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto	max. 0.2	per MWh
Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale	max. 0.2	per MWh
Importazione ed esportazione di garanzie di origine	max. 0.2	per MWh
Registrazione di un ordine permanente	max. 200	per operazione
<b>4. Annullamento</b>		
Annullamento di garanzie di origine	max. 0.03	per MWh
Elaborazione di una conferma di annullamento	max. 100	per operazione

<sup>18</sup> RS 730.05

#### **4. Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017<sup>19</sup> sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)**

##### *Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'etichettatura dell'elettricità secondo l'articolo 9 capoverso 3 LEnè è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell'elettricità o è allegata ad esso. L'etichettatura dell'elettricità contiene un raffronto grafico del prodotto fornito con il mix del fornitore dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità, con le seguenti indicazioni:

- a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l'elettricità fornita;
- b. la quota percentuale dell'elettricità prodotta in Svizzera o all'estero;
- c. i dati relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte come da garanzia di origine;
- d. l'anno di riferimento;
- e. il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

##### *Art. 9c*            Disposizione transitoria della modifica del ... 2024

Le nuove disposizioni di cui all'articolo 8 e all'allegato 1 si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2025.

*Allegato 1*  
(art. 1 e 8)

**Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità**

*N. 2.4*

*Abrogato*

*N. 2.5*

*Abrogato*

*Figura 1*

*Abrogata*

*Figura 2*

*Abrogata*